

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 115

Materia: posizione assicurativa

PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere relatore
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere
Dott.ssa Maria Nicoletta QUARATO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. **46686** del Registro di Segreteria, proposto dal

Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva – I Reparto, 1[^] Divisione 7[^] Sezione, rappresentato e difeso dal Direttore della 1[^] Divisione dottoressa Maria De Paolis, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, **appellante**

contro

E. G., nato a Locri il 23 ottobre 1974, (C.F.:xxxxxxxx) rappresentato e difeso, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avvocato [cod. fisc e PEC in atto

d'appello] Fausto Checcacci e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Ettore Rolli,
n. 24 **appellato**

avverso la sentenza n. **815/2012** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio del 9 agosto 2012.

Visto l'atto d'appello, la sentenza impugnata, la comparsa di costituzione degli appellati, e gli
atti tutti di causa;

uditi, nella camera di consiglio del 10 giugno 2014, il Relatore, cons. Nicola Leone, il dottor
Michele Grisolia per il Ministero appellante (delega in atti); l'avvocato Checcacci per parte
appellata.

Ritenuto in fatto

FATTO

Con la sentenza impugnata, il Giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale
regionale della Corte dei conti per il Veneto ha Accolto il ricorso dell'odierno appellato, già in
servizio, quale militare, presso il Ministero della Difesa, a vedere riconosciuto il suo diritto
all'aumento di dell'anzianità di servizio già assicurato, ai fini previdenziali, presso l'INPDAP, in
sede di iscrizione alla gestione INPS. In particolare, il primo Giudice ha ritenuto riconoscibile
l'aumento del servizio di cui all'articolo 3 della legge 284/1997., secondo le norme
dell'ordinamento militare.

La sentenza è impugnata dal ricorrente Ministero, come in epigrafe, per i seguenti motivi.

***Violazione e falsa applicazione L. 322/1958; artt. 124, DPR 1092/1973. Violazione e
falsa applicazione art. 1 , comma 7, del decreto-legge 15 novembre 19983, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo
modificato dall'art. 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*** Conclusioni dell'appellante:
annullamento della sentenza n. 815/2012 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio;
accoglimento della sospensione dell'esecuzione della stessa,

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si è costituito l'appellato, come in epigrafe, chiedendo il rigetto del gravame.

L'appellato ha poi depositato memoria in data 2 maggio 2014, in cui espone le ragioni per cui il ricorso dovrebbe essere respinto e nega sussistano le condizioni per la concessione del richiesto provvedimento cautelare; in particolare, l'appellato osserva che la sentenza di primo grado non è stata posta in esecuzione.

Nella camera di consiglio del 10 giugno 2014 il Collegio ha assunto ordinanza sul richiesto provvedimento cautelare, rinviando la trattazione del merito della causa all'udienza del 2 dicembre; il 2 dicembre 2014, su richiesta del difensore, la causa è stata rinviata all'udienza odierna.

Nell'odierna udienza pubblica il dottor Grisolia si riporta alla memoria, richiamando i precedenti giurisprudenziali.

Il difensore della Parte appellata si riporta agli atti scritti; richiama la discussione parlamentare all'epoca in cui veniva approvata la norma; il passaggio dall'impiego pubblico a quello privato non può essere penalizzato e chiede una nuova rimessione alle SS.RR. Evidenzia profili di legittimità costituzionalità.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si tratta di causa in materia nella quale esiste un consolidato orientamento della Sezione [solo per citare i precedenti giurisprudenziali più recenti, della Sezione, si vedano le sentenze n. 64/2015 e nn. 1182, 1176, 1137, 1136, 1135, 1031, 1029, 1028, 1027 tutte del 2014].

Considerata anche la sentenza n. 8/2001/QM delle Sezioni riunite, la sentenza può essere assunta con rinvio ai precedenti giurisprudenziali ai sensi degli articoli 132 cpc e 118 disp. att.cpc.

Le Sezioni riunite hanno stabilito il seguente principio di diritto: *Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l'espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>.*

In questo senso, peraltro, si sono pronunciate, oltre questa Sezione con le decisioni già sopra riportate, anche la Terza Sezione centrali d'appello della Corte dei conti, con le sentenze nn. 11/2014, 512 e 404/2012 e nel solo 2014, sentenze nn. 1182, 1137, 1136, 1135, 1031, 1026 a 1028, 996 e numerose altre reperibili nella banca dati della Corte.

Per quanto detto, non rinvenendo il Collegio ragioni per discostarsi dalla propria giurisprudenza, l'appello deve essere accolto con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese[*La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. (...) Cassazione, sentenza n. 4485/2001; si veda anche sentenza n. 6722/1988]. Nulla per le spese del giudizio.*

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, **accoglie** nel merito come in motivazione, l'appello in epigrafe avverso la Sentenza n. 815/2012 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio che, per l'effetto, è annullata. Liquida le spese di difesa del doppio grado in euro 1.500,00. Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2014